



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 52

PRESIDENTI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

PRESIDENTI COMMISSIONI PER GLI  
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

Resp. Istrut.: *Dr.ssa R. Procino*

*Sig.ra E. Pompeo*

OGGETTO:

Valore giuridico dei  
diplomi rilasciati dagli  
istituti abilitati a  
istituire e attivare  
corsi di  
specializzazione in  
psicoterapia.

Cari Presidenti,

a seguito della richiesta da parte di questa Federazione Nazionale di chiarimenti in merito alla valenza giuridica da attribuire al diploma conseguito dal medico, a conclusione dei corsi di specializzazione in psicoterapia, attivati dagli istituti privati riconosciuti dal MIUR ai sensi dell'art. 3, L. 56/89 e del Regolamento adottato con DM n. 509/98, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con parere del 27.5.13 prot. 12361, ha confermato l'equipollenza di detto diploma di specializzazione con quello rilasciato dalle Università. (all. 1)

Pertanto, vista l'equipollenza tra le due tipologie di diplomi, anche i titoli di specializzazione conseguiti presso gli istituti riconosciuti dal MIUR vanno riportati nell'apposita colonna dell'albo professionale nonché nel separato elenco nominativo formato per ogni singola specialità e danno diritto a fregiarsi del titolo di "specialista in psicoterapia".

Il suddetto parere ribadisce quanto già espresso in materia dallo stesso Dicastero con nota del gennaio 2004, che formò oggetto della comunicazione FNOMCeO n. 21/04.

A rafforzare quanto esposto dal MIUR si ricorda che la L. 28 febbraio 2008, n. 31, quale requisito di ammissione concorsuale ai fini dell'inquadramento nei posti in organico del SSN di medico per la disciplina di psicoterapia, ha stabilito l'equipollenza tra i diplomi rilasciati dagli istituti privati riconosciuti di cui sopra e quelli di specializzazione universitaria rilasciati dagli Atenei.

Cordiali saluti

All.to



IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - www.fnomceo.it

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2013/5229-13-06-2013-PARTENZA



615

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA  
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
AOODGUN - Direzione generale per l'università, lo studente e il  
diritto allo studio universitario  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0012361 - 27/05/2013 - USCITA

Alla Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
Piazza Cola di Rienzo, 80/A  
00192 ROMA

**OGGETTO:** Valore giuridico dei diplomi rilasciati dagli Istituti abilitati ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Con riferimento alla nota di codesta Federazione relativa all'oggetto, questo Ministero non può che confermare quanto già rappresentato con la nota prot. 209 del 29 gennaio 2004.

Infatti, come è noto, la specializzazione in psicoterapia, secondo la previsione dell'art. 3, della legge 56 del 1989, può essere acquisita presso le scuole di specializzazione universitarie ovvero presso istituti privati istituiti a tal fine e abilitati a rilasciare diplomi di specializzazione in psicoterapia. Tali diplomi, ai sensi dell'art. 12 del regolamento adottato con D.M. 509 del 1989, hanno valore legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Si ricorda inoltre che in questa materia è intervenuto successivamente l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede espressamente che i titoli rilasciati dalle predette scuole private sono equipollenti ai diplomi rilasciati dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitarie, anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici del Servizio Sanitario Nazionale.

Si ribadisce pertanto che, attesa la riferita equipollenza tra le due tipologie di diplomi derivante dalla previsione del doppio canale di formazione in psicoterapia, sancito dall'art. 3 della legge 56 del 1989, anche i titoli di specializzazione conseguiti presso gli istituti riconosciuti a tal fine da questo Ministero, danno diritto alla annotazione negli albi professionali di "specialista in psicoterapia".

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Daniele LIVON)